

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Relatore:

Antonio Licchetta
a.licchetta@epasa-itaco.it

Decreto-Legge n. 18/2020

Struttura e contenuti

Titolo I

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Titolo II

Misure a sostegno del lavoro

Titolo III

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Titolo V

Ulteriori disposizioni

Titolo II

Misure a sostegno del lavoro

Capo I
**Estensione delle misure speciali in
tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale**

Artt. 19 - 22

- ✓ Cassa integrazione ordinaria;
- ✓ Cassa integrazione ordinaria per aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria e in solidarietà;
- ✓ Cassa integrazione in deroga;
- ✓ (...)

Capo II
**Norme speciali in materia di
riduzione dell'orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori**

Artt. 23 - 48

- ✓ Congedo e indennità per lavoratori;
- ✓ Permessi retribuiti;
- ✓ Indennità a autonomi, professionisti, collaboratori, stagionali e agricoli;
- ✓ Proroghe domande NASpI, DIS-COLL, DS agricola;
- ✓ Disposizioni in materia di patronati;
- ✓ (...)

Una premessa di metodo...

1

Le misure introdotte dal Decreto-Legge devono essere interpretate e applicate in maniera sistematica con le altre disposizioni di legge già emanate per contrastare l'attuale situazione di crisi (D.L. n. 6/2020; DPCM 8 e 11 marzo 2020; ecc.) o già in vigore prima dell'attuale emergenza epidemiologica.

pertanto

Per le particolari fattispecie non espressamente disciplinate, trovano applicazione le regole già presenti nell'ordinamento

...e una premessa di merito:

2

Il Decreto-Legge stabilisce l'adozione di alcune misure dirette a fronteggiare la situazione di crisi (attraverso **nuove prestazioni sociali/facilitazioni/deroghe di scadenze/ecc.**)

pertanto

*Per ogni indicazione applicativa delle norme e modalità operativa per la richiesta e l'ottenimento delle prestazioni sociali/facilitazioni/deroghe di scadenze/ecc.,
è necessario attendere le istruzioni amministrative degli enti competenti*

Art. 23, co. 1

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,

a decorrere **dal 5 marzo**, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, per i **figli di età non superiore ai 12 anni**

- ✓ i genitori **lavoratori dipendenti** del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento** della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 151/2001.



Per tali periodi è riconosciuta la **copertura figurativa** della contribuzione

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 23, co. 6

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

I genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** con **figli minori**, di età compresa tra i **12 e i 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi (...), **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

pertanto

Oltre ai periodi di congedo (parzialmente indennizzato) per figli fino a 12 anni di età (slide precedente), i lavoratori dipendenti privati possono astenersi dal lavoro per i periodi di sospensione delle attività didattiche dei **figli tra i 12 e i 16 anni, senza indennizzo ma con divieto di licenziamento e diritto al mantenimento del posto di lavoro.**

Art. 23, co. 3

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,

a decorrere **dal 5 marzo**, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, per i **figli di età non superiore ai 12 anni**

- ✓ Per i lavoratori **parasubordinati iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**, è previsto uno speciale congedo pari al 50% di 1/365 della retribuzione presa a base per l'indennità di maternità.
- ✓ La medesima indennità è estesa ai genitori **lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 23, co. 2

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.



Per i genitori che nel periodo di sospensione dal lavoro stiano usufruendo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del T.U., tale periodo sarà convertito in congedo di cui al comma precedente.

Art. 23, co. 4

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Alcune precisazioni...

1. La fruizione del congedo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa **o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**



Quindi

- a. Il nucleo familiare deve essere composto da entrambi i genitori **lavoratori.**
- b. Il beneficio spetta ad un solo genitore: **non possono sommarsi 15 giorni di un genitore a 15 giorni dell'altro.**
- c. Un genitore beneficiario di (ad esempio) Cassa integrazione o NASpI non consente l'accesso al beneficio.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 23, co. 5

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Alcune precisazioni...

2. Il limite di **età di 12 anni** non si applica in riferimento ai figli con **disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1**, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.



Quindi

Il congedo di 15 giorni, calcolato con le relative modalità, può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti (in via esclusiva) alla Gestione separata **per i figli con handicap grave senza il limite di età dei 12 anni**

Art. 23

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Alcune precisazioni...

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei **genitori affidatari**.

4. Le modalità operative per accedere al congedo per figli fino a 12 anni di età (ovvero al bonus di baby sitting di cui al comma 8) sono stabilite dall'INPS.

È posto un **limite di spesa** (1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020) e, sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio.



Quindi

Nel caso di superamento delle risorse, l'INPS procede al **rigetto delle domande** presentate.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 23, co. 8

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, e lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari (**dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata**), è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus** per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 25

Congedo e indennità per i lavoratori **dipendenti del settore pubblico**, nonché del settore **sanitario privato** accreditato, per emergenza COVID -19

È riconosciuto il **congedo e la relativa indennità** prevista in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista**, ai genitori **lavoratori dipendenti del settore pubblico**.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il **bonus alternativo** per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, **è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro**.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 24

Estensione durata **permessi retribuiti** ex art. 33, Legge n. 104/1992

"Il numero di giorni di **permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa** di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori **complessive** dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020".



Ai 3 giorni mensili di permesso già previsti, si sommano ulteriori 12 giornate per i mesi di marzo e aprile.

Quindi, il totale complessivo di giornate per marzo e aprile diventano
 $3+12+3= 18$ giornate totali

Art. 26, co. 1

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. n. 6/2020) dai lavoratori del settore privato, **è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporta.**

Per i periodi di cui sopra, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora il lavoratore si trovi in **malattia accertata da COVID-19**, il certificato è redatto dal medico curante **nelle consuete modalità telematiche**, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Art. 26, co. 2

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 28

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, CD/CM)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, è riconosciuta un'indennità una tantum **per il mese di marzo** pari a **600 euro**.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda

È posto un limite di spesa (2.160 milioni di euro per l'anno 2020) e, sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio.



Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di **scostamenti**, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, **non sono adottati altri provvedimenti concessori**.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 27

Indennità **professionisti** e lavoratori con rapporto di **co.co.co.**

Ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020** e ai lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata** di cui alla L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum **per il mese di marzo** pari a **600 euro**.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda

È posto un limite di spesa (203,4 milioni di euro per l'anno 2020) e, sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio.



Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di **scostamenti**, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, **non sono adottati altri provvedimenti concessori**.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 29

Indennità lavoratori **stagionali** del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori **dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 16 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro.**

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda

È posto un limite di spesa (86,5 milioni di euro per l'anno 2020) e, sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio.



Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di **scostamenti**, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, **non sono adottati altri provvedimenti concessori.**

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 30

Indennità lavoratori del **settore agricolo**

Agli **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum **per il mese di marzo** pari a 600 euro.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda

È posto un limite di spesa (396 milioni di euro per l'anno 2020) e, sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio.



Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di **scostamenti**, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, **non sono adottati altri provvedimenti concessori**.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 38

Indennità **lavoratori dello spettacolo**

Ai lavoratori **iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità una tantum **per il mese di marzo pari a 600 euro**. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda

È posto un limite di spesa (48,6 milioni di euro per l'anno 2020) e, sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio.



Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di **scostamenti**, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, **non sono adottati altri provvedimenti concessori**.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 30
Incumulabilità tra indennità

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili

...e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 32

Proroga termine **presentazione domande di disoccupazione agricola** nell'anno 2020

Per gli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato** e per le **figure equiparate** di cui all'art. 8 della L. n. 334/1968, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'art. 7, co. 4, del D.L. n. 338/1989 è prorogato, **solo per le domande in competenza 2019, al 1° giugno 2020**

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 33, co. 1

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione **NASpI** e **DIS-COLL**

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. n. 22/2015, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

D.Lgs. n. 22/2015

Art. 6, co. 1

La domanda di **NASpI** è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di **sessantotto giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 15, co. 8

La domanda di **DIS-COLL** è presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 33, co. 2

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione **NASpI** e **DIS-COLL**

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del D.Lgs. n. 22/2015, è **fatta salva la decorrenza** della prestazione **dal sessantottesimo giorno** successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

D.Lgs. n. 22/2015

Art. 6, co. 2

La NASpI spetta a decorrere **dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro** o, qualora la domanda sia presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 15, co. 9

La DIS-COLL spetta a decorrere **dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro** o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Sono altresì **ampliati di 60 giorni** i termini (di 30 giorni) previsti per la presentazione della domanda di **incentivo all'autoimprenditorialità** di cui all'art. 8, co. 3, del D.Lgs. n. 22/2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione del reddito presunto per nuova attività dipendente o autonoma.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno del lavoro

Art. 34

Proroga dei **termini decadenziali** in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei **termini di decadenza e di prescrizione** relativi alle prestazioni **previdenziali, assistenziali e assicurative** erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

Art. 36**Disposizioni in materia di patronati**

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, possono, in deroga alla disciplina di riferimento:

- a) acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il **mandato di patrocinio in via telematica**, fermo restando che la immediata **regolarizzazione** del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire **una volta cessata l'attuale situazione emergenziale** prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- b) approntare una **riduzione degli orari di apertura al pubblico** e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, **il servizio all'utenza può essere modulato**, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
- c) entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro il **rendiconto dell'esercizio finanziario 2019** e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e **statistici dell'attività** assistenziale **svolta nell'anno 2019** e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 37

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i **lavoratori domestici**

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dovuti dai datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I termini di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9, della L. n. 335/1995, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Art. 40Sospensione delle **misure di condizionalità**

Ferma restando la fruizione dei benefici economici (...), al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono **sospesi per due mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del **reddito di cittadinanza** di cui al D.L. n. 4/2019, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di **NASPI e di DISCOLL** dal D.Lgs. n. 22/2015, e per i beneficiari di **integrazioni salariali** (...), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento (...).

Art. 42

Disposizioni INAIL

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 63**Premio ai lavoratori dipendenti**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 44

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.



Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996.

FINE